

TI_GERICHTE 14.2020.34 vom 9. Mai 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.34_d20110509

FR: TI_GERICHTE 14.2020.34 du 9 mai 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2020.34 del 9 maggio 2011

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Interpretazione. Decreto penale d'abbandono

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione di restituzione 8 gennaio 2014 dell'Ufficio AI unitamente alla decisione 21 luglio 2014 del TCA che la conferma, seppur riducendo l'importo da restituire da fr. 275'716.– a fr. 151'123.–, costituisce senz'altro valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Egli ha d'altronde considerato destituite di fondamento le eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella secondo cui l'importo indicato nella decisione dell'8 gennaio 2014 (di fr. 275'716.–) non corrisponde a quello indicato nel precetto esecutivo (di fr. 151'123.–) e non spettava al giudice del rigetto interpretare il titolo al di fuori del dispositivo. A tal proposito il Pretore ha rilevato che non vi è luogo ad alcuna interpretazione siccome il quantum della pretesa emerge precisamente dalla sentenza del 21 luglio 2014 del TCA acclusa all'istanza. In merito alla censura secondo cui il "motivo penale" alla base dell'obbligo restitutivo contenuto nella decisione dell'8 gennaio 2014 sarebbe venuto meno in seguito all'emissione del decreto d'abbandono del 1° marzo 2018, il primo giudice ha evidenziato come, trattandosi di una questione di merito, la stessa esuli dal potere cognitivo del giudice del rigetto, a cui compete unicamente di esaminare le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF senza poter mettere in discussione decisioni passate in giudicato, a maggior ragione se sono passate al vaglio del Tribunale federale.

E. 4

Il reclamante lamenta anzitutto che il Pretore non si sia pronunciato sulla censura da lui sollevata inerente alla carente motivazione dell'istanza di rigetto, che contiene unicamente uno "scarno" petitum e l'elenco dei documenti prodotti.

E. 4.1

È vero che nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcuna presa di posizione del Pretore al riguardo. Poiché, però, la causa è matura per il giudizio e lo stesso reclamante non chiede il rinvio al primo giudice, motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.

E. 4.2

Non si disconosce che l'istanza di rigetto del 15 luglio 2019 non contiene tutti gli elementi necessari enumerati all'art. 221 cpv. 1 CPC. Mancano l'esposizione dei fatti e l'indicazione

dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti.

E. 4.2.1

L'art. 221 CPC si applica invero solo "per analogia" nelle procedure sommarie (art. 219 CPC). Si deve tenere conto del fatto che nei casi semplici l'istanza può anche essere presentata oralmente e verbalizzata dal giudice (art. 252 cpv. 2 CPC), ciò che implica per lui pure un uso più ampio dell'interpello (art. 56 CPC) e della fissazione di un termine (giusta l'art. 132 cpv. 1 CPC) per sanare i difetti formali delle istanze scritte ove non siano chiare (DTF 144 III 64 consid. 4.1.3.5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 10 ad art. 252 CPC).

E. 4.2.2

D'altronde, l'art. 221 CPC ha quale scopo che le allegazioni di fatto siano sufficientemente chiare e circoscritte da permettere, da una parte, al giudice di comprendere qual è l'oggetto del processo, su quali fatti l'attore (o istante) fonda le sue pretese e quali mezzi di prova egli propone, e dall'altra al convenuto di determinarsi agevolmente sulle allegazioni avversarie e di proporre controprove. Il grado di concisione delle allegazioni di fatto dipende dunque dalle circostanze e della complessità del caso di specie. La legge non impone una forma particolare di presentazione degli allegati (DTF 144 III 63 consid. 4.1.3.5). Ne segue che all'esigenza di menzione dei fatti e specifici mezzi di prova è possibile rinunciare quando tali elementi emergono già dalle conclusioni e dai documenti annessi, in particolare quando il caso è semplice, fermo restando che l'istante dovrebbe però perlomeno descrivere l'oggetto del litigio o il contenuto del titolo che invoca (sentenza del Tribunale federale 5A_183/2018 del 31 agosto 2018, consid. 4.2.3; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 56 in fine ad art. 84 LEF). Le esigenze di forma devono infatti interpretarsi alla luce del principio della buona fede (art. 52 CPC), che s'impone sia al giudice sia alle parti. Costituirebbe un formalismo eccessivo – che non merita tutela (art. 2 cpv. 2 CC) – esigere una presentazione formalmente separata delle allegazioni di fatto ove risultino già chiaramente dal contesto.

E. 4.2.3

Nel caso in rassegna l'oggetto dell'istanza risulta già senza equivoco dal suo titolo ("Istanza di rigetto di opposizione") e i fatti essenziali vi sono menzionati (numero dell'esecuzione, opposizione, importo e titolo del credito) come l'elenco dei documenti prodotti quali mezzi di prova. Il Pretore disponeva di conseguenza di tutti gli elementi per emettere la sua decisione e il reclamante non pretende, per avventura, di non aver compreso cosa chiedeva l'istante e perché. Pretestuosa, la sua censura non merita protezione.

E. 4.3

Vero è che il Pretore ha rigettato l'opposizione sulla scorta di un documento prodotto dall'istante – la sentenza 21 luglio 2014 del TCA (sopra ad B) – diverso da quello menzionato nel "titolo di credito" (la decisione di restituzione dell'8 gennaio 2014).

E. 4.3.1

È altrettanto vero che l'escutente è tenuto a indicare nell'istanza il titolo di rigetto definitivo sul quale fonda la sua domanda (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2016 del 6 dicembre 2016, consid 3.3, A BBET, op. cit., n. 56 ad art. 84). Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), non spetta al

giudice ricercare eventuali titoli di rigetto non menzionati dall'istante (sentenza della CEF 14.2020.1 consid. 6.2 e i rinvii). Anche questa esigenza formale va però apprezzata alla luce del principio della buona fede. L'istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta per il motivo che non precisa testualmente il titolo di rigetto dell'opposizione qualora non sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l'istante considera implicitamente rappresentare il titolo di rigetto.

E. 4.3.2

Nel caso al vaglio, l'istanza indica quale "titolo di credito" la "decisione di restituzione dell'08 gennaio 2014 quale rendita d'invalidità" e la menziona anche nei documenti prodotti (doc. B), oltre alla "sentenza TCA del 21 luglio 2014" (doc. C) e alla "sentenza TF del 23 aprile 2015" (doc. D). Orbene, il reclamante non poteva – e non può – ignorare di aver ricorso contro la decisione dell'8 gennaio 2014 e di aver parzialmente ottenuto ragione davanti al TCA, che ha ridotto l'importo da lui dovuto da fr. 275'716.– a fr. 151'123.– (doc. C pag. 10). Non può pertanto pretendere in buona fede di non aver capito quale fosse il titolo di rigetto invocato dall'istante. Neppure il Pretore ha avuto dubbi. Anche su questo punto il reclamo non merita protezione.

E. 4.4

RE 1 si duole anche di una disparità di trattamento per avere il Pretore tenuto conto come titolo di rigetto di un documento prodotto dall'istante diverso da quello indicato come titolo di credito, mentre ha rifiutato di considerare il decreto d'abbandono da lui prodotto, "trincerandosi dietro i limiti del proprio potere cognitivo. Le due situazioni evocate sono però diverse l'una dall'altra. Come visto (sopra consid. 4.4.2), il titolo di rigetto risultava dalle menzioni dell'istanza e il Pretore ne ha tenuto conto senza necessità d'interpretare i documenti in questione, e in particolare la decisione del TCA, che stabilisce senz'alcuna ambiguità l'importo dovuto dal reclamante in fr. 151'123.– (doc. C, dispositivo n. 1). Per contro, con la produzione del decreto d'abbandono (doc. 1) RE 1 pretende d'inibire gli effetti esecutivi della decisione 21 luglio 2014 del TCA interpretandola alla luce delle risultanze del procedimento penale, ciò che il primo giudice ha ritenuto a giusto titolo in linea di massima escluso (v. sotto consid. 5.3.2).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere purché siano esecutive.

E. 5.1

Nel caso specifico è pacifico che la decisione dell'8 gennaio 2014 dell'Ufficio AI (doc. B), nella misura in cui è stata parzialmente riformata dal TCA che ha emesso la decisione del 21 luglio 2014 (doc. C) a sua volta oggetto di un ricorso respinto dal Tribunale federale il 23 aprile 2015 (doc. D), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 151'123.– posto in esecuzione. Che tale somma diverga da quella stabilita nella decisione dell'8 gennaio 2014 risulta semplicemente dal fatto che il TCA ha parzialmente accolto il ricorso di RE 1, ciò che egli non può far finta di avere dimenticato. È del resto nel suo interesse che l'esecuzione non verta sulla somma iniziale di fr. 275'716.–.

Se la CO 1 l'avesse escusso per l'importo iniziale di fr. 275'716.– RE 1 non avrebbe mancato di eccepire la riduzione del dovuto a fr. 151'123.– operata dal TCA.

E. 5.2

A scanso di equivoci va ricordato che la giurisprudenza non esige una identità tra l'importo posto in esecuzione e quello indicato nel "titolo di credito" menzionato nel precetto esecutivo, bensì solo tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (v. DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che con l'istanza l'escutente può anche chiedere meno di quanto gli riconosce il titolo (per libera scelta – in virtù del principio dispositivo – o perché nel frattempo il credito è diminuito, ad esempio in seguito al pagamento di un acconto). Nella fattispecie, ad ogni modo, la somma di fr. 151'123.– posta in esecuzione è identica a quella fatta valere con l'istanza e a quella per cui l'opposizione è stata rigettata.

E. 5.3

Il reclamante sostiene che la decisione 8 gennaio 2014 dell'Ufficio AI lo ha condannato alla restituzione delle prestazioni assicurative sulla base della supposta violazione da parte sua della norma penale di cui all'art. 87 LAVS. A sua mente tale supposizione sarebbe ora stata smentita dal decreto d'abbandono del 1° marzo 2018, sicché non si giustificerebbe il rigetto dell'opposizione. D'altronde, egli evidenzia che anche nella sentenza del 21 luglio 2014 lo stesso giudice unico del TCA, oltre a stupirsi del fatto che l'Ufficio AI avesse emesso la decisione dell'8 gennaio 2014 senza attendere l'esito del procedimento penale, ha precisato che l'autorità amministrativa è vincolata all'esito di tale procedimento.

E. 5.3.1

La decisione dell'Ufficio AI ordina la restituzione di fr. 275'716.– senz'alcuna riserva o condizione, men che meno in merito all'esito del procedimento penale (doc. B ultimo foglio), neppure citato. Parimenti la decisione del TCA conferma la predetta decisione per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011 limitatamente a fr. 151'123.– senz'alcuna riserva o condizione (doc. C pag. 10 ad 1§). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

E. 5.3.2

Adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, il giudice non deve riesaminare né interpretare il titolo prodotto. Non è invero tenuto a fondarsi esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. Può prendere in considerazione a questo scopo altri documenti se il giudizio vi rinvia. Non può tuttavia completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition* (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018, consid. 5.2/b).

E. 5.3.3

Non si misconosce che nella fattispecie il TCA ha ricordato nella sua decisione che l'autorità amministrativa è legata al giudizio penale (di condanna o di assoluzione) e quindi ha rilevato che non è dato di sapere per quali motivi l'Ufficio AI abbia emesso la decisione impugnata senz'attendere l'esito del procedimento penale (doc. C pagg. 7 e 8). L'ha fatto

però in merito alla questione di sapere se l'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si era estinto cinque anni dopo il loro versamento oppure se era applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale nel caso in cui il credito deriva da un atto punibile (art. 25 cpv. 2 LPG, RS 830.1). Avendo accertato che l'Ufficio AI non aveva motivato la sua decisione relativamente all'applicazione del termine di prescrizione penale di 7 anni in caso d'infrazione all'art. 87 LAVS (doc. C pag. 8), il TCA ha confermato solo la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011 (stante l'interruzione della prescrizione quinquennale con il preavviso di decisione di restituzione del 22 ottobre 2012, doc. C pag. 7), mentre ha annullato la decisione dell'Ufficio AI e gli ha rinviato gli atti affinché si pronunci nuovamente sull'obbligo di restituzione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007, "se del caso dopo aver atteso l'esito del procedimento penale" (doc. C, pag. 8 e dispositivo n. 1§§). L'incertezza legata alla procedura penale concerneva quindi solo le prestazioni riscosse dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007, che non sono oggetto dell'esecuzione sulla quale si è determinato il Pretore. Per il periodo qui d'interesse (dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011) la decisione del TCA è incondizionata. La censura del reclamante cade pertanto nel vuoto, ciò che segna l'esito definitivo del reclamo.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non essendo il reclamo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 151'123.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.